

Modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob per il recepimento della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
7 marzo 2012**

Il presente documento per la consultazione contiene le modifiche al Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB, emanato il 29 ottobre 2007 ai sensi dall'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, volte a recepire le disposizioni della direttiva 2010/76 (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nelle imprese di investimento.

Per agevolare l'individuazione delle differenze rispetto alla disciplina vigente, si acclude il testo del Regolamento con evidenziate, in formato revisione, le modifiche proposte.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento sui siti web della Banca d'Italia e della CONSOB, ai seguenti indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa primaria, via Milano 53 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica npv@pec.bancaditalia.it;
- CONSOB, Via Giovanni Battista Martini, 3 – 00198 ROMA, oppure on line per il tramite del SIPE- Sistema Integrato per l'Esterno.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti web della Banca d'Italia e della CONSOB. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA E DELLA CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF");

VISTI in particolare i seguenti articoli del TUF:

- articolo 1, comma 1, lett. r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- articolo 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- articolo 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuità dell'attività; l'organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'*audit* interno; la responsabilità dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;
- articolo 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi:
 - a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
 - b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
 - c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
 - d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;
- articolo 5, comma 5-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;
 - b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;
- articolo 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con le modalità da esse stabilite ed è allegato al presente regolamento;
 - articolo 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge;

VISTE le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonché il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;

VISTE le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l'altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonché di adeguati meccanismi di controllo interno;

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

EMANANO L'UNITO REGOLAMENTO

Roma, 29 ottobre 2007

PER LA BANCA D'ITALIA
IL GOVERNATORE
Mario Draghi

PER LA CONSOB
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

INDICE

PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 (Fonti normative).....	3
Articolo 2 (Definizioni).....	3
Articolo 3 (Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari).....	5
Articolo 4 (Principi generali).....	5
PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO	5
Titolo I - <u>Governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali</u> (art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF).....	5
Capo I (Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile).....	6
Articolo 5 (Requisiti generali di organizzazione).....	6
Capo II (Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)	6
Articolo 6 (Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo).....	6
Articolo 7 (Principi di governo societario).....	7
Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica)	7
Articolo 9 (Organo con funzione di gestione)	7
Articolo 10 (Organo con funzioni di controllo).....	7
Articolo 11 (Relazioni delle funzioni di controllo).....	8
Capo III (Funzioni aziendali di controllo)	8
Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)	8
Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio)	8
Articolo 14 (Revisione interna)	9
<u>Capo III-bis (Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione).....</u>	
<u>Art. 14 bis (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione).....</u>	
Titolo II Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali (art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)	9
Articolo 15 (Procedure interne).....	9
Articolo 16 (Controllo di conformità)	10
Articolo 17 (Trattazione dei reclami)	10
Articolo 18 (Operazioni personali).....	10
Titolo III Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF).....	11
Articolo 19 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento).....	11
Articolo 20 (Definizione di funzione operativa essenziale o importante)	11
Articolo 21 (Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento).....	12
Articolo 22 (Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)	13
PARTE 3 CONFLITTI DI INTERESSE (Art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)	13
Titolo I Disposizioni generali	13
Articolo 23 (Principi generali).....	13
Articolo 24 (Conflitti di interesse rilevanti)	13
Articolo 25 (Politica di gestione dei conflitti di interesse)	14
Articolo 26 (Registro).....	14
Titolo II Ricerca in materia di investimenti	15
Articolo 27 (Definizioni).....	15
Articolo 28 (Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti).....	15

PARTE 4 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)	
Articolo 29 (Conservazione delle registrazioni).....	16
PARTE 5 SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	17
Titolo I Disposizioni generali	17
Articolo 30 (Norme applicabili).....	17
Titolo II Servizio di gestione collettiva del risparmio	17
Capo I Sistema organizzativo	17
Articolo 31 (Organo con funzione di supervisione strategica) (art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF).....	17
Articolo 32 (Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti) (art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)	18
Articolo 33 (Delega della gestione di OICR) (art. 6, comma 2-bis, lett. k, TUF)	18
Articolo 34 (Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore) (art. 6, comma 2-bis, lett. a), TUF)	19
Articolo 35 (Rapporti con distributori, consulenti e prime broker) (art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF).....	19
Articolo 36 (Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker) (art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)	20
Capo II Conflitti di interessi (art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)	20
Articolo 37 (Principi generali).....	20
Articolo 38 (Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)	20
Articolo 39 (Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi).....	20
Articolo 40 (Registro).....	21
Capo III Conservazione delle registrazioni (art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)	21
Articolo 41 (Disposizioni generali)	21
Articolo 42 (Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)	22
Articolo 43 (Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR).....	22
Articolo 44 (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR).....	22
PARTE 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Articolo 45 (Disposizioni transitorie e norme abrogate)	23
ALLEGATI	24
Allegato 1	24
Allegato 2	24
Allegato 3	25

PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis*, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’~~alboelenco~~ previsto dall’art. 1076 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del TUF;
- e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
- e-bis) “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente: i) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; ii) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 del TUB;
- f) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all’articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;
- g) “servizi accessori”: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;
- h) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;
- i) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
- j) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF;
- k) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- l) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice

civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

- m) "organi con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- n) "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- o) "alta dirigenza": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;
- p) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
 - ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
 - iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- q) "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
- r) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
 - ii) i figli del soggetto rilevante;
 - iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;
- s) "esternalizzazione": un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;
- t) "supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- u) "operazione personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
 - ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - (a) il soggetto rilevante;
 - (b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

w) "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Articolo 3 (Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo~~^{elenco} previsto dall'articolo 1076 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Articolo 4 (Principi generali)

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I

Governo societario, Requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio

dell'impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali

(art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I

(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Articolo 5 (Requisiti generali di organizzazione)

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
 - a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
 - b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;
 - c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
 - d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;
 - e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
 - f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
 - g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;
 - h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
 - i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
 - l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
 - i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;
 - ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
 - iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;
 - iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
 - m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Capo II **(Governano societario e responsabilità degli organi aziendali)**

Articolo 6 (Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

Articolo 7 (Principi di governo societario)

1. L'intermediario:

- a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
- b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);
- c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;
- e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
- f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Articolo 9 (Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:

- a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
- e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Articolo 10 (Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Articolo 11 (Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.

Capo III (Funzioni aziendali di controllo)

Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.
2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:
 - a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
 - b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
 - c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;
 - d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;
 - e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.
3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.
4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che,

in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:

- a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;
- c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Articolo 14 (Revisione interna)

1. La funzione di revisione interna:

- a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;
- b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;
- c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

CAPO III-BIS

(Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

Articolo 14-bis

(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

1. Gli intermediari applicano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione adottate in attuazione del TUB.

2. Le SIM, i gruppi di SIM – ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate – e, per quanto applicabile, le succursali di imprese di investimento extracomunitarie applicano il comma 1, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti. Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per:

a) gli intermediari "maggiori", se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);

b) gli intermediari "minori", se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP;

c) gli "altri" intermediari, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP.

3. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base individuale, prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:

a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;

b) il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;

c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario, prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF.

...OMISSIS...

PARTE 5

SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 30 (Norme applicabili)

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'articolo 3 e alla Parte 2, salvo il capo III-bis, nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV e, nella definizione di servizi di cui al medesimo articolo 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano:

a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV;

b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;

c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

...OMISSIS...